



N
N
N
N

Sent.
Rep.
R.G.C.
Gron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LARINO

Il Giudice di Pace di Larino (CB), nella persona del Giudice,
Dott. Giancarlo CASALE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al [redacted] del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, riservata per la decisione sulle
conclusioni rassegnate dalle parti costituite all'udienza del
giorno 04/06/2024

[redacted] elettivamente
domiciliato in Foggia alla Via G. De Petra n. 1, presso lo
studio legale **Lioia-Santamaria**, rappresentato e difeso nel
presente giudizio dagli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio
Arnone, iuxta mandato in calce all'atto di citazione.

- Attore-
Credit Factor spa, in persona del Legale Rappresentante pro
tempore, [redacted] con sede in (00187) Roma (RM) alla
via [redacted]
- Convenuta-contumace-

OGGETTO: Accertamento negativo del credito.

Conclusioni

Come da verbale di udienza del giorno 04/06/2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte attrice conveniva in giudizio la Società Credit Factor
SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine
di sentire accertare e dichiarare l'insussistenza e/o
inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito
credito di €. 878,40 relativa alla diffida del 02/10/2023 di
cui agli atti di causa per i motivi esposti in premessa, con
conseguente condanna della stessa al pagamento delle
competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi
disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori costituiti
entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà. Nessuno
si costituiva per la Credit Factor SpA, per cui ne veniva
dichiarata la contumacia. La causa veniva riservata per la
decisione, sulle conclusioni rassegnate dalla parte
costituita come sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
L'attore ha proposto domanda di accertamento negativo sicché,
secondo i noti e pacifici in tema di onere della prova, ai
sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti
costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne
afferma titolare ed intenda farlo valere Cass. Civ. sez. III,
12/12/2014 n. 26158) ancorché convenuta in senso formale.

In via del tutto preliminare, va evidenziato che, alla luce dell'orientamento ormai consolidato assunto in sede di legittimità, sull'attore grava esclusivamente l'onere di dedurre l'inesistenza del contratto posto alla base delle richieste di pagamento, gravando, sulla società convenuta, l'onere di fornire prova in merito alla conclusione del contratto ed al suo contenuto. Nella fattispecie attenzionata, a fronte della contestazione sollevata dalla difesa attorea, alcuna produzione documentale o, comunque, nessuna prova in merito alla effettiva stipula negoziale è stata addotta da Credit Factor SpA, la quale, non formalizzando alcuna costituzione in giudizio, di fatto, non ha minimamente avverso la domanda attorea per come proposta. Alla luce della mancanza di idonea prova in merito all'effettiva stipula del contratto (nei termini, di fatto, invocati dalla società convenuta), non può che giungersi all'accoglimento della domanda, con conseguente dichiarazione di illegittimità di ogni richiesta di pagamento formalizzata dalla società convenuta. In ogni caso, trattandosi di fatturazione afferente a bollette telefoniche relativa all'anno 2017, il diritto di credito della convenuta sarebbe prescritto, come tempestivamente eccepito dall'attore. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Larino (CB), definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 316 c.p.c., ritualmente notificato, [redacted] nei confronti di Credit Factor SpA, così provvede:

1. Accerta e dichiara l'insussistenza del credito asseritamente vantato da parte convenuta, Credit Factor SpA, per l'importo di €. 878,40 per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. Condanna la convenuta Credit Factor SpA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese legali, in distrazione ai procuratori costituiti per parte attrice, ove richiesta, liquidate in [redacted] oltre IVA, se dovuta, spese generali ai 15% e CPA, [redacted] per spese borsuali anticipate.

Così deciso in Larino (CB), 07.06.2024

IL CANCELLIERE ESPERTO

[redacted]



IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Giancarlo Casale)

Av. G. Casale

Depositato in Cancelleria

Larino, il 07 GIU. 2024

[redacted]